

Scuole di specializzazione per le professioni legali: prospettive di riforma? (*)

Remo Caponi, Università degli Studi di Firenze

SOMMARIO: 1. Stato delle scuole di specializzazione. - 2. Resistenze negli ambienti universitari. - 3. Approccio ermeneutico e formazione professionale universitaria. - 4. Parità effettiva tra università e compagini professionali. - 5. Comparazione con il modello tedesco. - 6. Rapporto con la riforma degli ordinamenti didattici universitari. - 7. Tirocinio e ammissione all'esame di avvocato. - 8. Diploma di specializzazione e ammissione all'orale dell'esame di avvocato. - 9. Scuole degli ordini forensi. - 10. Metodo e valutazione della didattica. - 11. Ravvicinare la tipologia degli esami di accesso alle professioni legali. - 12. Modificare i contenuti delle prove scritte del concorso per uditore giudiziario. - 13. Evoluzione del modello burocratico di reclutamento dei giudici.

(*) Pubblicato in *Foro italiano*, 2003, V, c. 98-104, preceduto da un contributo di Luigi Berlinguer e Allegra Canepa con il medesimo titolo.

1. Stato delle scuole di specializzazione

Nonostante l'impegno profuso da chi ritiene che le scuole di specializzazione per le professioni legali, istituite dalle università sedi di facoltà di giurisprudenza ed entrate in funzione nell'anno accademico 2001-2002, costituiscano un esperimento importante, alla cui riuscita sono da dedicare le migliori energie, i problemi manifestatisi nella fase di avvio sono evidenti.

Essi sono addebitabili solo in parte al fisiologico periodo di rodaggio di una istituzione che, nel suo impianto normativo, si presenta con tratti radicalmente nuovi in Italia.

Un ruolo decisivo ha giocato il "clima opaco di stenti, perplessità, diffidenze e gelosie"¹, che si è talvolta concretato in atti sfavorevoli allo sviluppo delle scuole: oltre alla endemica scarsità di risorse, notevole è sotto questo profilo il decreto ministeriale che, ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alle professioni di avvocato e notaio, ha equiparato ad un solo anno il diploma di specializzazione, conseguito dopo un intenso biennio con prova di ammissione, mille ore di attività didattica, prove scritte, tirocinio professionale, verifica intermedia e prova finale². Ha ulteriormente complicato le cose l'interpretazione, sostenuta dagli ordini forensi, secondo la quale l'obbligo di assistere a venti udienze ogni semestre rimane intatto per gli allievi delle scuole di specializzazione³. Questi fattori hanno in genere disincentivato le iscrizioni alle scuole nel corrente anno accademico 2002-2003⁴.

2. Resistenze negli ambienti universitari

Con diversità di accenti e di motivazioni, la tepidezza e lo scetticismo nei confronti delle scuole di specializzazione serpeggiano in tutte le istituzioni interessate, a cominciare dall'università. Messe da parte le motivazioni che appartengono alle debolezze umane, merita di soffermarsi criticamente su un atteggiamento di resistenza autorevole e teoricamente fondato: quello di chi ritiene che la preparazione professionale sia essenzialmente estranea alla missione di formazione culturale affidata all'università. In particolare, il compito della facoltà di giurisprudenza sarebbe quello di formare un soggetto con il bagaglio culturale del giurista, da mettere a fuoco solo in un momento successivo e in una sede extrauniversitaria sulla specifica scelta professionale, attraverso scuole gestite direttamente dalle compagini professionali⁵.

Indubbiamente, in un'età di rapidi cambiamenti della realtà economica e sociale, la strategia più valida per attrezzare i giovani ad affrontare il mondo del lavoro consiste nel rafforzare la funzione di formazione culturale del corso di laurea in scienze giuridiche e del corso di laurea specialistica in giurisprudenza, puntando su materie fondamentali a notevole contenuto teorico e quindi a notevole contenuto formativo, trascurando le componenti pratico-professionali più esposte ad una rapida obsolescenza⁶. Pertanto i corsi di laurea non dovrebbero imprigionarsi nella griglia delle canalizzazioni professionali, dovrebbero limitare la pleora di insegnamenti specialistici, che ha prodotto sovente un'autentica polverizzazione del sapere giuridico, e dovrebbero aspirare a fornire

¹ Così F. PALAZZO, *Al via le scuole di specializzazione per le professioni legali: un passo verso una più moderna formazione del giurista*, in *Studium iuris*, 2001, p. 1127 ss., p. 1129.

² Art. 1 d. m. 11 dicembre 2001, n. 475.

³ Art. 6, lett. a) d.p.r. 10 aprile 1990, n. 101, regolamento relativo alla pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.

⁴ Già nel primo anno di attività delle scuole il numero degli iscritti era risultato inferiore ai 4620 posti disponibili.

⁵ Così, P. GROSSI, *C'era una volta l'Università in Italia*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 28 (1999), p. 1141 ss., p. 1143.

⁶ Un cenno in questa direzione in C. ANGELICI, *Rapporti tra università, scuole di specializzazione e scuole di notariato, di avvocatura e per magistratura*, in *Le scuole di specializzazione per le professioni legali*, convegno di studi in onore del notaio V. Colapietro, Roma, 2001, p. 3 ss., p. 8.

una salda preparazione culturale e metodologica su cui possa assidersi in un secondo momento la specializzazione professionale.

3. *Approccio ermeneutico e formazione professionale universitaria*

Se questo è vero, non si può tuttavia sbarrare le porte dell'università ad un forte insegnamento della dimensione applicativa del diritto. Si tratterebbe di una chiusura incompatibile con il superamento della classica concezione del positivismo giuridico a vantaggio di un approccio ermeneutico, secondo il quale non è possibile isolare la conoscenza teorica del significato di un testo normativo rispetto alla sua applicazione al caso concreto. Il conclamato ruolo incisivo che ha la prassi sul divenire dell'esperienza giuridica, la natura complessa del pensiero giuridico in cui "la dimensione speculativa si innesta sempre sulla capillare vita quotidiana"⁷ rendono particolarmente opportuno che il momento della formazione professionale iniziale si svolga nelle scuole di specializzazione universitarie, in cui un insegnamento impostato preferibilmente secondo il metodo casistico valorizzi la formazione teorico pratica di quei valenti magistrati e liberi professionisti, che sono perfettamente in grado di indicare agli allievi l'intero percorso che va dai principi o dalle regole giuridiche alla loro applicazione pratica, e consenta al professore universitario di confrontare le sue elaborazioni teoriche con la realtà dell'applicazione quotidiana del diritto.

Le scuole di specializzazione costituiscono un polmone aperto sull'esperienza, che attiva quella circolazione tra teoria e prassi vitale per tutto l'insegnamento universitario del diritto⁸.

4. *Parità effettiva tra università e compagini professionali*

Come l'università deve essere custode gelosa della formazione dello studente prima del conseguimento della laurea, così essa, non solo nell'attività didattica, ma anche nella gestione organizzativa delle scuole di specializzazione deve coraggiosamente aprirsi od una forte collaborazione e sinergia, in condizione di parità, con le compagini professionali dei magistrati, degli avvocati e dei notai. Il rispetto di tale condizione di parità, unita alla consapevolezza della differenza tra corso di laurea e scuola di specializzazione, impone di accedere alla proposta di riequilibrare la composizione del consiglio direttivo delle scuole, prevedendo la pariteticità tra le varie componenti (avvocatura, magistratura, notariato e università) e la possibilità di eleggere il direttore della scuola anche tra i membri non universitari del consiglio⁹.

5. *Comparazione con il modello tedesco*

Questa prospettiva non esce indebolita dalla comparazione con il modello tedesco di formazione del giurista, rimasto inalterato nelle sue linee di fondo, pur dopo l'importante riforma del 2002 (entrata

⁷ Così, P. GROSSI, *Il diritto tra norma e applicazione. Il ruolo del giurista nell'attuale società italiana*, lezione inaugurale dei corsi d'insegnamento dell'anno accademico 2001-2002 della Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università di Firenze, Firenze, 2002, p. 15 ss., p. 16, in nota 2.

⁸ Per un più ampio discorso sul punto, v. *Scuole di specializzazione per le professioni legali ed insegnamento del diritto processuale civile*, indietro.

⁹ Cfr. la proposta di L. BERLINGUER, A. CANEPA, *Scuole di specializzazione per le professioni legali: prospettive di riforma?*, in *Foro it.*, 2003, V, c. 93 ss. Attualmente le scuole di specializzazione per le professioni legali sono rette da un consiglio direttivo composto di dodici membri, di cui sei professori universitari, due magistrati ordinari, due avvocati e due notai, designati dal consiglio della facoltà di giurisprudenza. Il consiglio di facoltà sceglie i componenti magistrati e professionisti nell'ambito di tre rose di quattro nominativi formulate dal Consiglio superiore della magistratura, dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio nazionale del notariato: art. 5, comma 3 d. m. n. 537 del 1999. Esso dura in carica quattro anni ed è presieduto da un direttore, eletto tra i membri professori universitari: art. 5, comma 4 d. m. n. 537 del 1999.

in vigore: 1° luglio 2003)¹⁰. Il paragone non è casuale, poiché le scuole di specializzazione italiane si ispirano consapevolmente all'esperienza tedesca nel tratto fondamentale della formazione professionale comune agli aspiranti alle professioni giuridiche, condotta anche presso le sedi in cui tali professioni si esercitano. Dopo la fase di studio universitario, la seconda fase dell'itinerario formativo del giurista, costituita dal servizio preparatorio di formazione professionale, è gestita in Germania da appositi uffici indipendenti dislocati presso i ministeri della giustizia dei *Länder*, i cui membri sono nominati dal ministro tra i docenti universitari, magistrati, avvocati, notai e funzionari pubblici. In particolare questi uffici organizzano i due esami di Stato che sono previsti nell'itinerario formativo del giurista: il primo chiude la fase di studio universitario; il secondo si svolge dopo il biennio di formazione professionale e abilita all'esercizio di tutte le professioni legali¹¹. Le radici storiche di questa soluzione affondano nella maggiore influenza dello Stato, che nella Repubblica federale tedesca significa anche influenza dei *Länder*, sulla formazione dei giuristi¹².

Nella comparazione con il modello tedesco, risalta il ruolo centrale affidato in Italia all'università e alla sua autonomia nella formazione dei giuristi. Ciò la coinvolge necessariamente in prima persona anche nel segmento della loro formazione professionale. Non che in Italia non esistano significative esperienze condotte dalle varie compagini professionali¹³, ma il compito di ospitare una formazione professionale postlaurea comune a chi aspira ad esercitare le varie professioni giuridiche meglio si attaglia ad una sede universitaria, per garantire la neutralità rispetto ai vari rami professionali ed evitare il rischio della loro autoreferenzialità¹⁴.

Per conseguire quest'obiettivo non è però affatto necessario che l'università acquisti il "monopolio", e nemmeno la "supremazia", sul momento di formazione professionale del giurista¹⁵.

6. Rapporto con la riforma degli ordinamenti didattici universitari

Confermata l'opportunità del radicamento universitario delle scuole di specializzazione, un primo nodo da sciogliere è il rapporto con la sopravvenuta riforma dell'ordinamento degli studi universitari¹⁶. Per coloro che conseguono la laurea specialistica in giurisprudenza (quindi sulla base

¹⁰ Sulla riforma della formazione del giurista in Germania, v. P. GILLES, N. FISCHER, *Juristenausbildung 2003*, in *NJW*, 2003, p. 707 ss.; M. GREßMANN, *Die Reform der Juristenausbildung*, Köln, 2002.

¹¹ In Germania, la nozione di professionale legale è più ampia ed abbraccia non solo la magistratura, l'avvocatura e il notariato, ma anche il ruolo direttivo nella pubblica amministrazione.

¹² Per un'analisi più dettagliata del modello tedesco di formazione del giurista v. *Scuole di specializzazione per le professioni legali ed insegnamento del diritto processuale civile*, indietro.

¹³ Cfr. gli esempi ricordati da L. BERLINGUER, A. CANEPA, *Scuole di specializzazione per le professioni legali: prospettive di riforma?*, cit.. In particolare sull'esperienza del Consiglio superiore della magistratura. v. l'ampio contributo di M.G. CIVININI, *La formazione dei magistrati*, in *Le scuole di specializzazione per le professioni legali*, cit., p. 19 ss.

¹⁴ In controtendenza rispetto a questo disegno che valorizza il ruolo dell'università nella formazione professionale postlaurea si profila una proposta contenuta nel cosiddetto maxiemendamento (cioè negli emendamenti al disegno di legge n. 1296/S, recante delega al governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità. In base a tale proposta la Scuola superiore delle professioni giuridiche, istituendo ente autonomo dislocato in tre sedi sul territorio nazionale e preposto alla organizzazione delle attività di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari e di aggiornamento professionale dei magistrati e avvocati, è chiamata a organizzare annualmente un corso biennale di preparazione ai concorsi per l'ammissione in magistratura e agli esami di idoneità alla professione di avvocato (cfr. art. 3, comma 1, lett. m). In forza delle principali attività che si intendono affidare a tale scuola, il corso sprigionerebbe una forza di attrazione difficilmente gestibile sul piano logistico e si guadagnerebbe probabilmente un'egemonia culturale tale da mettere a repentaglio nei fatti l'autonomia didattica delle scuole di specializzazione universitarie.

¹⁵ I termini tra virgolette sono di L. BERLINGUER, A. CANEPA, *Scuole di specializzazione per le professioni legali: prospettive di riforma?*, cit., paragrafo 5.

¹⁶ D.m. 3 novembre 1999, n. 509.

dei nuovi ordinamenti didattici), è prevista la riduzione ad un solo anno della durata della scuola, per contenere in sei anni (3+2+1) l'arco temporale dell'intero corso di studi¹⁷.

Si tratta di una scelta infelice, poiché il periodo di un anno è insufficiente a conseguire l'obiettivo della formazione comune agli aspiranti alle varie professioni legali. Benvenuta è la ventilata inversione di rotta, che mantenga la durata biennale delle scuole (attualmente prevista in via transitoria per chi ha conseguito la laurea in giurisprudenza secondo il vecchio ordinamento), congiunta ad una profonda ristrutturazione della loro didattica, che veda diminuire sensibilmente l'attività in aula a vantaggio del tirocinio presso studi professionali e uffici giudiziari¹⁸.

7. Tirocinio e ammissione all'esame di avvocato

In sostanza il baricentro dell'attività formativa dovrebbe spostarsi verso la formazione sul lavoro, nella quale l'allievo sia chiamato a confrontarsi con casi reali in corso di svolgimento e con la redazione dei relativi atti, oltre che con casi simulati di particolare valenza didattica, per diminuire il rischio che egli si confronti solo con un "pallido e parziale simulacro dell'esperienza"¹⁹.

Per valorizzazione gli stage e i tirocini occorre che le scuole di specializzazione siano capaci di guadagnare la piena collaborazione degli ordini professionali e, in relazione al tirocinio presso gli uffici giudiziari, occorre rimuovere qualche ostacolo normativo. Attualmente infatti l'allievo non può assistere allo svolgimento delle attività processuali coperte dal segreto istruttorio o, comunque, dal regime di non pubblicità²⁰. Tale situazione non è soddisfacente, poiché diminuisce l'efficacia formativa del tirocinio presso gli uffici giudiziari, specialmente in materia civile, anche se si può recuperare la partecipazione del tirocinante alle udienze, in via di principio, attraverso il consenso delle parti.

In Germania, la partecipazione "dall'interno" dell'ufficio agli affari trattati si fonda sul rapporto di pubblico impiego a tempo determinato, in cui l'allievo è collocato nel periodo di addestramento professionale. In questo modo sono contemporaneamente risolti i due fondamentali problemi del tirocinio professionale: l'attribuzione di un diritto effettivo di svolgere la pratica professionale e il sostentamento economico del tirocinante²¹.

In Italia mancano le risorse finanziarie per configurare la formazione professionale comune nelle professioni legali in termini di rapporto di impiego pubblico, a detrimento del diritto dei capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi, anche se privi di mezzi (art. 34, comma 3 Cost.)²², ma si deve quantomeno premere per un intervento normativo che disciplini l'attività di tirocinio, nel cui contesto l'allievo delle scuole di specializzazione sia equiparato all'uditore giudiziario, sotto il profilo della possibilità di seguire lo svolgimento delle attività processuali coperte dal segreto

¹⁷ Art. 16, comma 2 *ter* d.leg. n. 398 del 97, introdotto dall'art. 17 l. 48 del 2001, che rinvia ad un decreto ministeriale da emanare la definizione dei criteri generali per l'adeguamento dell'ordinamento didattico della scuola alla durata annuale.

¹⁸ Così anche L. BERLINGUER, A. CANEPA, *Scuole di specializzazione per le professioni legali: prospettive di riforma?*, cit., par. 4 e 10.

¹⁹ Questo rischio è paventato da G. VERDE, *La magistratura in un sistema bipolare (ricordando Vittorio Denti a un anno dalla morte)*, in *Foro it.*, 2002, V, c. 173 ss., c. 177.

²⁰ Una risoluzione del Csm, adottata nella seduta del 21 novembre 2001, ha fornito una serie indicazioni, da cui si ricava che oggetto dell'attività didattica possono essere solo la simulazione di casi processuali o la consegna di atti processuali relativa a processi definiti, resi anonimi, su cui svolgere esercitazioni, discussioni e simulazioni guidate.

²¹ Così M. CAPPELLETTI, *Studio del diritto e tirocinio professionale in Italia e in Germania*, Milano. 1957, p. 33 ss., già con riferimento alla situazione normativa anteriore al *Deutsches Richtergesetz - DRiG* del 1961, che ha fissato le linee fondamentali della formazione per le professioni legali.

²² Cfr. però le indicazioni di L. BERLINGUER, A. CANEPA, *Scuole di specializzazione per le professioni legali: prospettive di riforma?*, cit., par. 11.

istruttorio²³. Va da sé che gli allievi dovrebbero svolgere un congruo periodo di tirocinio sia presso studi professionali, che presso uffici giudiziari.

Una volta che gli stage e tirocini presso studi professionali e uffici giudiziari siano valorizzati e ben organizzati, è razionale prevedere che il biennio della scuola di specializzazione sia equivalente al biennio di pratica professionale, dissolvendosi così probabilmente la crisi di vocazioni nei confronti delle scuole e l'ambascia per la presunta eccessiva durata del percorso formativo²⁴.

8. *Diploma di specializzazione e ammissione all'orale dell'esame di avvocato*

Proseguendo in una direzione che si avvicina ulteriormente al modello tedesco, merita di essere sostenuta la mozione, approvata a Trento il 12 aprile 2003 dalla conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, secondo la quale il diploma delle scuole, rilasciato a seguito del superamento di un pubblico esame che dia adeguate garanzie di serietà (ad esempio un esame nazionale con svolgimento locale e con commissioni composte anche da membri esterni alle scuole e/o affiancate da correttori esterni), debba essere titolo non solo per l'esonero dalla preselezione informatica per i concorsi di magistratura e notariato²⁵, ma anche per l'accesso diretto all'orale dell'esame di avvocato. La comparazione con l'esperienza tedesca, con la sua lunga tradizione storica, con il suo ambiente politico e culturale che riserva particolare attenzione e notevoli risorse al tema della formazione del giurista e frequentemente promuove riforme in questo settore, dovrebbe allontanare il sospetto che si tratti di una soluzione "alla solita nostra maniera", in cui "ciò che è nato per dare una risposta di sostanza si trasforma in una soluzione burocratica"²⁶.

9. *Scuole degli ordini forensi*

Piuttosto, la stessa soluzione si dovrebbe prevedere, a parità di attività didattica e di esame finale, per i diplomi rilasciati dalle scuole degli ordini degli avvocati²⁷. Queste ultime, coordinate con le scuole di specializzazione universitarie, darebbero vita ad un sistema di due canali per l'accesso all'avvocatura: il primo, quello delle scuole di specializzazione, parzialmente ispirato al modello tedesco della formazione comune; il secondo, curato dai consigli degli ordini forensi, parzialmente

²³ Riceve qualche prima applicazione nella prassi anche l'art. 72 della legge sull'ordinamento giudiziario, r.d. n. 12 del 1941, così come modificato dall'art. 23 d.leg. 19 febbraio 1998 n. 51, secondo il quale nei procedimenti sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica le funzioni del pubblico ministero nell'udienza dibattimentale possono essere affidate agli allievi del secondo anno delle scuole di specializzazione.

²⁴ Per maggiori indicazioni si rinvia a L. BERLINGUER, A. CANEPA, *Scuole di specializzazione per le professioni legali: prospettive di riforma?*, cit., par. 10.

²⁵ Attualmente coloro che conseguono il diploma di specializzazione per le professioni legali sono esonerati dalla prova preliminare del concorso per uditore giudiziario, prevista dall'art 123 *bis* r.d. 12 del 1941 (introdotto dall'art. 2 d.leg. n. 398 del 1997). La prova preliminare, abolita dall'art. 9 l. 13 febbraio 2001, n. 48 (aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura), è stata transitoriamente reintrodotta dal d.m. 19 ottobre 2001 ed è stata prevista nel concorso a trecentocinquanta posti di uditore giudiziario, bandito con il d.m. 12 marzo 2002. La possibilità di reintrodurre transitoriamente la prova preliminare era prevista dall'art. 22, comma 3 l. n. 48 del 2001, nell'ipotesi in cui non fosse possibile completare tempestivamente l'organizzazione necessaria per la correzione delle prove scritte con il sistema dei correttori esterni (disciplinato dall'art. 125 *quinquies* r.d. n. 12 del 1941, inserito dall'art. 9 l. n. 48 del 2001).

²⁶ Così invece G. VERDE, *La magistratura in un sistema bipolare (ricordando Vittorio Denti a un anno dalla morte)*, cit., c. 178.

²⁷ Da alcuni anni l'avvocatura ha intensificato il suo impegno su questo tema. Il Consiglio nazionale forense ha formulato le sue ultime proposte in tema di formazione e di accesso nel mese di dicembre del 2002 ed ha convocato il 3 maggio 2003 ad Arezzo una riunione itinerante con i consigli dell'ordine per la loro discussione.

ispirato al modello francese della formazione distinta e separata (cosicché la possibilità di presentarsi direttamente all'esame scritto diventerebbe residuale)²⁸.

Si imposterebbe così una certa qual soluzione del problema della formazione professionale preliminare di coloro che aspirano a sostenere l'esame di avvocato (problema che non può essere risolto solo dalle scuole di specializzazione universitarie, a causa del numero limitato degli accessi) e si consentirebbe di fare un'adeguata selezione dei candidati più capaci e meritevoli.

10. *Metodo e valutazione della didattica*

La necessità di coinvolgere un numero notevole di docenti, specialmente tra i magistrati e i liberi professionisti, solleva il problema di un'efficace finalizzazione professionale dell'attività didattica. Non ci si può accontentare del fatto che, in una certa misura, il metodo si impara strada facendo e che al successo della docenza possono contribuire l'eventuale capacità naturale di una persona di estraniarsi dal proprio ruolo, per poterlo rendere oggetto di un'attività d'insegnamento. Le metodologie e le tecniche didattiche devono essere a loro volta oggetto di apprendimento, tanto più quando si tratti di insegnare ad altri la propria attività professionale.

Il problema è da impostare però in termini più generali, che riguardano anche, in primo luogo, l'insegnamento universitario del diritto. È la questione del metodo, alla cui soluzione il quadro normativo delle scuole di specializzazione reca un contributo significativo: il metodo deve favorire il coinvolgimento degli allievi e consentire loro di sviluppare la capacità di risolvere specifici problemi giuridici. Metodo casistico, approccio interdisciplinare, redazione di atti scritti: vale a dire quanto di più diverso dall'insegnamento del diritto tuttora generalmente praticato nelle aule universitarie. Si deve procedere per tentativi, per coraggiose sperimentazioni, in cui il magistrato, l'avvocato, il notaio e il professore universitario si trovano sullo stesso piano, si incontrano e si confrontano²⁹.

Perciò è opportuno che le scuole si attrezzino con strumenti di valutazione dell'attività didattica, ad esempio attraverso schede da compilare da parte degli allievi, i cui risultati pesino nella revisione annuale degli incarichi d'insegnamento da parte del consiglio direttivo. Oggetto di valutazione devono essere inoltre le singole scuole di specializzazione universitarie e le singole scuole forensi nel loro complesso. Pertanto è da riprendere e sostenere la proposta di istituire una commissione nazionale incaricata di verificare rigorosamente e regolarmente "la capacità formativa delle scuole, redigendo una sorta di graduatoria nazionale, della quale si tenga conto per l'erogazione dei contributi di finanziamento, fino ad arrivare alla chiusura delle scuole che non funzionano"³⁰.

11. *Ravvicinare la tipologia degli esami di accesso alle professioni legali*

Le scuole di specializzazione dovrebbero preparare a superare gli esami per l'accesso alle varie professioni legali e insieme curare la formazione preliminare a loro comune. Quand'anche si traducano in realtà normativa le proposte esaminate in precedenza, il secondo obiettivo sarà sacrificato a vantaggio del primo, se non si ravvicinano i contenuti di tali esami.

Chi insegna nelle scuole di specializzazione ha esperienza di quanto pesantemente il contenuto delle prove di esame per l'accesso alle varie professioni legali, e segnatamente le prove scritte del concorso in magistratura, condizionino l'attenzione e gli interessi degli allievi, specialmente se le scuole non disegnano contenuti interdisciplinari delle prove scritte da svolgere al loro interno e proponano prevalentemente una serie di dissertazioni su temi teorici di diritto civile, diritto penale, diritto

²⁸ Così, PADOA SCHIOPPA, *Relazione di sintesi*, in *Le scuole forensi*, Atti dell'incontro di studio dell'Associazione fra gli studiosi del processo civile (Napoli, 9 ottobre 1998), Milano, 1999, p. 95 ss., p. 102.

²⁹ Per un più ampio discorso sul metodo, v. *Scuole di specializzazione per le professioni legali ed insegnamento del diritto processuale civile*, indietro.

³⁰ Così, F. CARPI, *Verso le scuole di formazione alle professioni giuridiche*, in *Studium iuris*, 1998, p. 231 ss.; ID., *Le scuole forensi*, in *Le scuole forensi*, cit., p. 35 ss., p. 37.

amministrativo, accedendo alle richieste di quegli allievi (normalmente la maggior parte) che già pensano alle prove scritte del concorso per uditore giudiziario³¹.

In Italia non è certamente pensabile un esame comune per l'accesso alle varie professioni legali. Tuttavia l'obiettivo della formazione comune impone di ravvicinare la tipologia e il contenuto degli esami, aggregandoli intorno ad una dimensione casistica ed interdisciplinare, che per essere tale non è costretta certo a privarsi di caratura teorica e di consapevolezza sistematica. Se non si compie questa operazione, l'aspirazione ad una formazione preliminare comune è destinata a rimanere delusa, a seguito di una rapida polarizzazione dell'interesse dell'allievo verso l'esame di accesso alla professione preferita.

12. *Modificare i contenuti delle prove scritte del concorso per uditore giudiziario*

In particolare è l'attuale disciplina delle prove scritte del concorso per uditore giudiziario che dovrebbe essere modificata. Aprendosi ad una dimensione casistica e ad elementi di interdisciplinarietà, tali prove scritte non perderebbero nulla del proprio rigoroso impianto e della propria selettività. Il contenuto squisitamente teorico di diritto sostanziale delle prove scritte del concorso per uditore giudiziario era pienamente giustificato in un'epoca in cui il candidato tipico del concorso in magistratura era la persona appena laureata che si chiudeva in casa a studiare, al massimo con l'aiuto di qualche scuola privata ove esercitarsi a scrivere temi, rafforzata nella propria vocazione dalle cadenze regolari e frequenti del concorso, da un numero di candidati meno elevato di quello di oggi, nonché dallo studio di materie certamente impegnative, ma meno vaste e meno ricche di interrelazioni di quelle attuali.

Queste vocazioni esclusive sono oggi un poco meno frequenti del passato per un complesso di fattori, tra i quali si staglia il progressivo aumento dei candidati che, specialmente nell'ultimo ventennio del secolo XX, ha assunto dimensioni tali da rendere i concorsi meno facilmente prevedibili nelle cadenze, nei tempi di svolgimento e nei risultati³². Appaiono più frequenti i casi di candidati al concorso in magistratura che intendono mantenersi aperti anche altri itinerari professionali prima di avere l'opportunità di sostenere le prove concorsuali con prospettive di successo.

13. *Evoluzione del modello burocratico di reclutamento dei giudici*

La proposta, contenuta già nella versione originaria del disegno di legge delega per la riforma dell'ordinamento giudiziario, di rendere quello per uditore giudiziario un concorso di secondo grado³³ si giustifica non solo per l'opportunità di introdurre filtri preselettivi (diversi dalla fallimentare preselezione informatica), ma anche perché interpreta questa evoluzione.

Si tratta di uno sviluppo da non valutare necessariamente in modo negativo. Esso si presenta anche in altri ordinamenti che seguono il modello di reclutamento burocratico. In questo contesto è significativo che la riforma tedesca del 2002 della formazione del giurista, senza rinunciare all'ideale del giurista universale, ma tradizionalmente orientato al ruolo del giudice, abbia notevolmente incrementato i contenuti formativi diretti a preparare all'esercizio della professione di avvocato e

³¹ Cfr. art. 123 *ter* r.d. n. 12 del 1941, così come modificato dall'art. 9 l. n. 48 del 2001

³² Per indicazioni di letteratura sul tema, v. *Scuole di specializzazione per le professioni legali ed insegnamento del diritto processuale civile*, indietro.

³³ Cfr. ora il testo del maxi emendamento: art. 2, in cui le scuole di specializzazione costituiscono uno dei diversi filtri preselettivi. Attualmente, per i laureati in giurisprudenza che si siano iscritti al corso di laurea a partire dall'anno accademico 1998-1999, il diploma di specializzazione è titolo esclusivo per l'ammissione al concorso per uditore giudiziario: art. 124, comma 1 r.d. n. 12 del 1941, come modificato dall'art. 6 d.leg. n. 398 del 1997.

richieda la presenza di esperienze di vita e di esperienze professionali (*soziale Kompetenz*), come presupposto per aspirare all'ufficio di giudice³⁴.

Questa evoluzione dimostra la fecondità dell'idea di formazione sottesa all'istituzione delle scuole di specializzazione per le professioni legali e può tradursi in un importante fattore del loro successo, a patto che le prove scritte del concorso per uditore giudiziario siano private di quel carattere accademico che ormai pienamente rivelano.

³⁴ Cfr. il nuovo testo del § 9 *DRiG*.